REGOLAMENTO (CEE) N. 2587/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1990

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione deve fissare la percentuale di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio e che questa percentuale deve corrispondere al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70 %; che, in base a questa disposizione, appare opportuno fissare coefficienti per l'esercizio contabile 1991 che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti, al fine di poter constatare gli importi del deprezzamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 1990 e il 30 settembre 1991, si procede ad un deprezzamento equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili dei prodotti interessati.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati i coefficienti indicati nell'allegato.

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 (3) della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

Coefficienti « k » di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotti	« k »
Frumento tenero panificabile	0,55
Frumento tenero non panificabile	0,55
Orzo	0,55
Segala	0,55
Frumento duro	0,55
Granturco	0,55
Sorgo	0,55
Risone	0,40
Girasole	0,50
Colza, ravizzone	0,50
Olio d'oliva	
— Comunità senza Spagna	0,45
— Spagna	0,30
Zucchero	0,50
Burro	0,50
Latte scremato in polvere	0,40
Carni bovine	0,50
Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1)	0,70
Tabacco	0,65

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.